

## AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. LAZIO R.G. n. 9898/2024

**2. Nome del ricorrente:** Capogna Pina

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

il **Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, la Commissione Esaminatrice** per la Regione Lazio, del Concorso per titoli ed esami, per la Classe A041 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con DDG n. 2575/2023, del 6 dicembre 2023;

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- della graduatoria di merito per la scuola superiore di secondo grado, per classe di concorso A041 (Scienze e tecnologie informatiche), per la Regione Lazio, pubblicata con di cui al DDG n. 1490 del 7 agosto 2024, nella parte in cui l'interessata figura al posto n. 87, con punti 185, anziché, più correttamente, al posto n. 65, con punti 192, 50;
- del, conseguente, provvedimento di attribuzione della provincia di servizio, Roma anziché Frosinone;
- del provvedimento di attribuzione della sede di servizio (all.to 14) (Cannizzaro di Colleferro (RM), anziché "Pertini" di Alatri (FR) o altra sede ubicata in provincia di Frosinone),
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto

**3. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**Violazione e/o falsa applicazione del DDG 2575/2023 (BANDO DI CONCORSO); del D.M. 205 del 2023 ed allegato B tabella valutazione titoli. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di presupposto, illogicità manifesta.**

La tabella dei titoli di cui al DM 205/2023 – allegato B – per quanto di interesse ai fini del decidere (Sezione A punto 1), stabilisce testualmente:

## Allegato B

### **Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi**

La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio</b>
	<b>Titoli accademici, scientifici e professionali</b>	
<b>A</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale</b>	
<b>A.1</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni</b>	
A.1.1	<p>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (<b>sulla base del punteggio conseguito</b>)</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il</p>	<p><b>Punti</b></p> <p>Se <math>p \leq 75</math>: <b>0 punti</b></p> <p>se <math>p &gt; 75</math>: <math>\frac{p-75}{2}</math></p> <p><b>punti</b></p> <p>arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove <math>p</math> è il voto del titolo di accesso espresso in</p>

	giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>punti 3,75</b>	centesimi
A.1.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica <b><u>conseguita attraverso percorsi selettivi</u></b> di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori  Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.	<b>Punti 12,50</b>
A.1.3	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora	

	conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori  Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.	<b>Punti 5</b>
--	--	----------------

Ora, sulla base dei titoli dichiarati e documentati dall'interessata, in applicazione della predetta

tabella, così come chiaramente evidenziato in fatto, alla ricorrente avrebbero dovuti essere attribuiti punti 10, ai sensi del punto A.1.1 (come correttamente è stato fatto), nonché ulteriori punti 12,50 ai sensi del punto A.1.2., in quanto in possesso di abilitazione specifica **conseguita attraverso percorso selettivo.**

Contrariamente, alla Capogna, sono stati attribuiti solamente ulteriori punti 5, presumibilmente a causa dell' applicazione erronea del punto A.1.3 (anziché del punto A.1.2) prevista per coloro che hanno frequentato "percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2" e quindi, privi del carattere della selettività per l' accesso agli stessi. La prof.ssa Capogna, tuttavia, così come risulta dalla documentazione versata in atti e, precisamente dagli allegati alla PEC del 12 luglio 2024 (all.to 7), ha conseguito il titolo abilitante a seguito di un percorso estero, regolarmente riconosciuto con Decreto Dipartimentale n. 1200 del 27 luglio 2023.

Percorso abilitante al quale la stessa è stata ammessa all' esito di una procedura selettiva, così come provato dalla documentazione rilasciata dall' Università estera di conseguimento e tradotto ai sensi della vigente normativa.

Quanto sopra appare sufficiente a dimostrare la fondatezza del ricorso per palese violazione della tabella di valutazione titoli prevista per il concorso, essendo stato attribuito un punteggio sbagliato (carente di ben punti 7,50 rispetto a quanto realmente spettante) nel falso ed erroneo presupposto che la ricorrente fosse in possesso di abilitazione priva del requisito della selettività.

**Gli atti impugnati, pertanto, risultano essere palesemente illegittimi, poiché adottati in aperta violazione della normativa regolatrice della materia e se ne chiede l' annullamento, con ogni conseguenza di legge.**

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito per la scuola superiore di secondo grado, per classe di concorso A041 (Scienze e tecnologie informatiche), per la Regione Lazio, pubblicata con di cui al DDG n. 1490 del 7 agosto 2024.

- 5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7649/2024) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della sottosezione “*LAZIO - ROMA*” della sezione Terza bis del “*T.A.R.*”;**
- 6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 18464/2024.**
- 7. Testo integrale dell’atto introduttivo in allegato.**